



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 12 marzo 2014,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 sulle modalità di collaborazione tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in merito all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione degli enti autonomi territoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, cons. Laura d'Ambrosio;

PREMESSO

1. - Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione – con nota del 13 gennaio 2014, prot. n. 521/1.13.9 – una richiesta di parere, formulata dal Presidente della Provincia di Prato, in materia di contributi ad una società partecipata. In particolare, una società partecipata dalla provincia, con oggetto sociale relativo alla realizzazione di ricerche in ambito tecnologico, ha progettato la realizzazione del “Parco scientifico e tecnologico di Prato” e, per tale motivo, ha provveduto all’acquisto e alla ristrutturazione di un edificio, mediante un’operazione finanziata in parte dalla società e, in parte, dallo Stato e dalla Regione. Ai fini del completamento dei lavori (con particolare riferimento all’impiantistica), la Regione Toscana ha concesso alla società un finanziamento mediante risorse di provenienza comunitaria, a fronte del quale è richiesto un cofinanziamento della stessa società nella misura di circa 450.000 euro.

La società, tuttavia, dal momento della sua costituzione, ha generato solo perdite di esercizio, in quanto non ha ancora avviato la sua attività e, dunque, non ha prodotto ricavi. Si renderebbe, pertanto, necessario un trasferimento di risorse alla società da parte dei soci, tra i quali la provincia.

L’ente chiede di conoscere l’avviso della Sezione circa l’ammissibilità di tale trasferimento di fondi in conto capitale alla società, finalizzato al completamento dei lavori, tenuto conto del divieto di effettuare trasferimenti nei confronti delle società partecipate in perdita imposto dall’art. 6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2012, n. 122.

CONSIDERATO

2. - La richiesta di parere è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, essendo stata correttamente formulata dal Sindaco del comune interessato e inviata alla Corte per il tramite del Consiglio delle autonomie, sia sotto il profilo oggettivo, poiché, pur essendo inerente ad una fattispecie concreta la cui opportunità e legittimità attiene all’attività gestionale e investe l’ambito discrezionale degli organi politici dell’Ente, è possibile astrarre un contenuto generale attinente alla materia della contabilità pubblica.

3. - Il quesito verte sul rispetto della norma di cui all’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2012, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche (tra le quali rientrano le province) non possono “effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di

servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”.

La fattispecie descritta dall'ente richiedente parrebbe ricondurre l'intervento finanziario della società (e, di conseguenza, del socio-provincia) a un'operazione di investimento, rientrante, pertanto, nell'ambito delle deroghe, appena indicate, al divieto di trasferimenti in favore di società non quotate. A tali condizioni, il trasferimento di risorse alla società da parte della Provincia di Prato, per le finalità esposte in premessa, appare ammissibile.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della provincia di Prato, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota del 13 gennaio 2014, prot. n. 521/1.13.9.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, nonché al Presidente della Provincia di Prato e al Presidente del Consiglio provinciale.

Firenze, 12 marzo 2014

L'estensore
f.to Laura d'Ambrosio

Il presidente
f.to Gaetano D'Auria

Depositata in Segreteria il 18 marzo 2014

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI